Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2001

che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95

(GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione del 13 maggio 2002	L 127	3	14.5.2002
►**M2**	Regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione del 3 febbraio 2003	L 28	30	4.2.2003
►**M3**	Regolamento (CE) n. 37/2004 della Commissione del 9 gennaio 2004	L 6	3	10.1.2004
►**M4**	Regolamento (CE) n. 53/2004 della Commissione del 12 gennaio 2004	L 7	24	13.1.2004
►**M5**	Regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione del 12 gennaio 2004	L 7	30	13.1.2004
►**M6**	Regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione del 14 ottobre 2004	L 385	24	29.12.2004
►**M7**	Regolamento (CE) n. 2279/2004 della Commissione del 30 dicembre 2004	L 396	38	31.12.2004
►**M8**	Regolamento (CE) n. 241/2005 della Commissione dell'11 febbraio 2005	L 42	11	12.2.2005
►**M9**	Regolamento(CE) n. 503/2005 della Commissione del 31 marzo 2005	L 83	13	1.4.2005
►**M10**	Regolamento (CE) n. 1460/2005 della Commissione dell'8 settembre 2005	L 233	11	9.9.2005

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 33 del 2.2.2002, pag. 39 (747/2001)

►**C2** Rettifica, GU L 166 del 28.6.2005, pag. 14 (209/2003)

►**C3** Rettifica, GU L 295 del 18.9.2004, pag. 38 (53/2004)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2001

che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) I protocolli addizionali degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare di Algeria ([1]), la Repubblica araba d'Egitto ([2]), il Regno hascemita di Giordania ([3]), la Repubblica araba siriana ([4]), dall'altra, e il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ([5]) prevedono concessioni tariffarie di cui alcune sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

(2) Anche il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo ([6]), completato dal regolamento (CE) n. 3192/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regime applicabile all'importazione di taluni prodotti agricoli originari di Cipro nella Comunità ([7]), prevede concessioni tariffarie, alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia ([8]) ha accelerato lo smantellamento tariffario e ha previsto un incremento dei volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento stabiliti negli protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione con i paesi mediterranei in questione.

(4) I regimi d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Cipro, dell'Egitto e di Israele sono stati adeguati mediante accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Cipro ([9]), tra la Comunità europea e l'Egitto ([10]) e tra la Comunità europea e Israele ([11]).

(5) La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli ([12]) prevede concessioni tariffarie, di cui alcune attribuite nell'ambito di contingenti tariffari.

([1]) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 1.
([2]) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 10.
([3]) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 18.
([4]) GU L 327 del 30.11.1988, pag. 57.
([5]) GU L 81 del 23.3.1989, pag. 2.
([6]) GU L 393 del 31.12.1987, pag. 1.
([7]) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 9.
([8]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 9.
([9]) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 1.
([10]) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 31.
([11]) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 3.
([12]) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

▼B

(6) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ([1]), e gli accordi euromediterranei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina ([2]), il Regno del Marocco ([3]), lo Stato d'Israele ([4]), dall'altro, prevedono concessioni tariffarie, di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento.

(7) Le concessioni tariffarie sono state applicate dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti ([5]) e dal regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco ([6]).

(8) Poiché i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 del Consiglio sono stati entrambi modificati più volte e in modo sostanziale, risulta necessario procedere a una loro rifusione e a una loro semplificazione, in linea con la risoluzione del Consiglio, del 25 ottobre 1996, sulla semplificazione e la razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali della Comunità ([7]). Al fine di razionalizzare l'attuazione delle misure tariffarie in questione, è necessario che le disposizioni relative ai contingenti tariffari e ai quantitativi di riferimento siano raggruppate in un unico regolamento, che tenga conto delle successive modifiche dei regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 nonché delle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric.

(9) Poiché gli accordi preferenziali in questione sono conclusi a tempo indeterminato, è opportuno non limitare la durata del presente regolamento.

(10) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova d'origine, come disposto dagli accordi preferenziali in oggetto tra la Comunità europea e i paesi mediterranei.

(11) Tali accordi preferenziali prevedono che, se il quantitativo di riferimento viene superato, la Comunità ha la possibilità di sostituire nel successivo periodo preferenziale la concessione attribuita nel quadro di quel quantitativo di riferimento con un contingente tariffario di pari entità.

(12) Per effetto degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, i dazi doganali della tariffa doganale comune sono diventati, per alcuni prodotti, altrettanto favorevoli che le concessioni tariffarie accordate ai medesimi prodotti nel quadro degli accordi preferenziali mediterranei. Non è pertanto necessario continuare a prevedere la gestione del contingente

([1]) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.
([2]) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
([3]) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.
([4]) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.
([5]) GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46).
([6]) GU L 96 del 28.4.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2000 della Commissione (GU L 96 del 18.4.2000, pag. 33).
([7]) GU C 332 del 7.11.1996, pag. 1.

▼B

tariffario per le preparazioni e conserve di carne di tacchino originarie d'Israele o del quantitativo di riferimento per i piselli destinati alla semina originari del Marocco.

(13) Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale. Per motivi di semplificazione e per rendere possibile la tempestiva pubblicazione dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari stabiliti dai nuovi accordi preferenziali, protocolli, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità e i paesi mediterranei e nella misura in cui tali atti specificano già quali prodotti possono beneficiare di preferenze tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento e indicano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità, è opportuno disporre che la Commissione, previa consultazione del comitato del codice doganale, possa apportare al presente regolamento tutte le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari. Questo non influisce la procedura specifica prevista dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ([1]).

(14) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ([2]) ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali.

(15) Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via telematica.

(16) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) è subordinata alla conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza ([3]).

(17) I vini originari dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia recanti una denominazione di origine controllata devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello riportato nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o da un estratto V I 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve ([4]).

(18) L'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario per i vini liquorosi originari di Cipro è subordinata al rispetto della condizione secondo cui i vini devono essere definiti «vini liquorosi» nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione.

(19) La decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di libera-

([1]) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
([2]) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).
([3]) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
([4]) GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 (GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 4).

▼B

lizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina ([1]), prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari comunitari e quantitativi di riferimento.

(20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([2]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M6

Articolo 1

Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari o quantitativi di riferimento comunitari

I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Siria, del Libano, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e della Turchia, elencati agli allegati I-IX, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.

▼B

Articolo 2

Disposizioni speciali per i contingenti tariffari relativi a fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

1. In caso di inosservanza delle condizioni relative al prezzo, stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87, per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), l'applicazione dei contingenti tariffari relativi ai fiori e ai boccioli di fiori recisi, freschi, può, con regolamento della Commissione, essere sospesa e il dazio della tariffa doganale comunitaria essere ristabilito.

2. Le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali è stato ripristinato il dazio della tariffa doganale comune, effettuate durante il periodo di applicazione di detto ripristino, non sono ammissibili a beneficiare del contingente tariffario in questione.

▼M10

Articolo 3

Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari

Per poter beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I, II e III, numeri d'ordine 09.1001, 09.1107 e 09.1205, i vini devono essere corredati di un certificato di denominazione d'origine, rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conforme al modello che figura nell'allegato XII, oppure di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2001.

([1]) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.
([2]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼M3

Articolo 3 bis

Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco

Per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica ogni anno nel periodo dal 1º ottobre al 31 maggio (in seguito denominato «campagna d'importazione»), i prelievi dai contingenti tariffari mensili applicabili sotto il numero d'ordine 09.1104 durante i mesi dal 1º ottobre a 31 dicembre e durante i mesi dal 1º gennaio al 31 marzo sono sospesi ogni anno rispettivamente il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1º aprile. Il giorno lavorativo seguente della Commissione, i servizi di detta Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell'ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione sotto il numero d'ordine 09.1112.

Da tali date in poi, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili sospesi e le successive restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione.

▼B

Articolo 4

Gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento

1. I contingenti tariffari di cui al presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali, in particolare delle aliquote concesse nei limiti dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 1, sono soggetti alla sorveglianza comunitaria, conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione decide, a quali prodotti, oltre a quelli interessati dai quantitativi di riferimento, applicare la sorveglianza.

3. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.

Articolo 5

Attribuzione di competenze

1. Senza pregiudizio della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3448/93 e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento la Commissione ha il potere di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, più precisamente:

a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric;

b) gli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o qualsiasi altro atto concluso tra la Comunità e i paesi mediterranei e adottato dal Consiglio, qualora tali accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio indichino specificamente i prodotti ammissibili a beneficiare delle preferenze tariffarie nel quadro di contingenti tariffari e di quantitativi di riferimento e forniscano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità.

▼B

2. Le disposizioni adottate in base al paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

a) procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo ad un altro;

b) trasferire quantitativi da un contingente tariffario o quantitativo di riferimento ad un altro contingente tariffario o quantitativo di riferimento;

c) trasferire quantitativi da un contingente tariffario ad un quantitativo di riferimento e viceversa;

d) modificare i calendari riportati negli accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio;

e) adottare atti legislativi che incidano sui contingenti tariffari gestiti mediante licenze di importazione.

Articolo 6

Comitato di gestione

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 ([1]), in appresso denominato il «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XIII.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001 per i contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 e 09.1220 di cui all'allegato III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

ALLEGATO I

ALGERIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

PARTE A:

Contingenti tariffari

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.1002	0409 00 00		Miele naturale	dall'1.1. al 31.12.	100	Esenzione
09.1004	0603		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.1. al 31.12.	100	Esenzione
09.1005	0604		Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.1. al 31.12.	100	Esenzione
09.1006	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1. al 31.3.	5 000	Esenzione
09.1007	0809 10 00		Albicocche, fresche	dall'1.1. al 31.12.	1 000	Esenzione ([1])
09.1008	0810 10 00		Fragole, fresche	dall'1.1. al 31.3.	500	Esenzione
09.1009	1509 1510 00		Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509	dall'1.1. al 31.12.	1 000	Esenzione

▼M10

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.1010	ex 1512 19 90	10	Oli di girasole raffinati	dall'1.1. al 31.12.	25 000	Esenzione
09.1011	2002 10 10		Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	dall'1.1. al 31.12.	300	Esenzione
09.1012	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %	dall'1.1. al 31.12.	300	Esenzione
09.1013	2009 50		Succhi di pomodoro	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
09.1014	ex 2009 80 35 ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99	40, 91 93, 97 40, 80 50, 80 50, 80 15, 92	Succhi di albicocca	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione (1)
09.1001	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 84 ex 2204 21 85	71 71 51 71	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1. al 31.12.	224 000 hl	Esenzione

▼M10

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.1003	2204 10 19 2204 10 99		Altri vini spumanti	dall'1.1. al 31.12.	224 000 hl	Esenzione
	2204 21 10 2204 21 79		Altri vini di uve fresche			
	ex 2204 21 80	71 79 80				
	2204 21 84					
	ex 2204 21 85	71 79 80				
	ex 2204 21 94	20				
	ex 2204 21 98	20				
	ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65	10				
	ex 2204 29 75 2204 29 83	10				
	ex 2204 29 84	20				
	ex 2204 29 94	20				
	ex 2204 29 98	20				
	ex 2204 29 99	10				

(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

▼M10

PARTE B:

Quantitativi di riferimento

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0410	0704 10 00		Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati	dall'1.10. al 14.4. e dall'1.12. al 31.12.	1 000	Esenzione
	0704 20 00		Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	dall'1.1. al 31.12.		
	0704 90		Altri cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	dall'1.1. al 31.12.		
18.0420	0709 52 00		Tartufi, freschi o refrigerati	dall'1.1. al 31.12.	100	Esenzione
18.0430	ex 2005 10 00	10 20 40	Asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0440	ex 2005 10 00	30 80	Altri ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi da asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0450	2005 51 00		Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0460	2005 60 00		Asparagi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0470	2005 90 50		Carciofi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione

▼M10

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0480	2005 90 60		Carote, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0490	2005 90 70		Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0500	2005 90 80		Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0510	2007 91 90		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0520	2007 99 91		Puree di mele, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione
18.0530	2007 99 98		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di altre frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate	dall'1.1. al 31.12.	200	Esenzione

▼M3

ALLEGATO II

MAROCCO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

▼M9

PARTE A: **contingenti tariffari**

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1135			Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:	dal 15.10.2003 al 31.5.2004	3 000	Esenzione
	0603 10 10		— Rose			
	0603 10 20		— Garofani			
	0603 10 40		— Gladioli			
	0603 10 50		— Crisantemi	dal 15.10.2004 al 31.5.2005	3 090	
				dal 15.10.2005 al 31.5.2006	3 180	
				dal 15.10.2006 al 31.5.2007	3 270	
				dal 15.10.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5	3 360	
09.1 136			Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:	dal 15.10.2003 al 14.5.2004	2 000	Esenzione
	0603 10 30		— Orchidee			
	0603 10 80		— Altri	dal 15.10.2004 al 14.5.2005	2 060	
				dal 15.10.2005 al 14.5.2006	2 120	
				dal 15.10.2006 al 14.5.2007	2 180	

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
				dal 15.10.2007 al 14.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 14.5	2 240	
09.1115	ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	10	Patate di primizia e patate dette «primizia», fresche o refrigerate	dall'1.12.2003 al 30.4.2004 dall'1.12.2004 al 30.4.2005 dall'1.12.2005 al 30.4.2006 dall'1.12.2006 al 30.4.2007 dall'1.12.2007 al 30.4.2008 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 30.4	120 000 123 600 127 200 130 800 134 400	Esenzione

▼M9

09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.10. al 31.10	10 600	Esenzione (1) (2)
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.11. al 30.11	27 700	Esenzione (1) (2)
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.12. al 31.12.	31 300	Esenzione (1) (2)
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.1. al 31.1.	31 300	Esenzione (1) (2)
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.2. al 28/29.2.	31 300	Esenzione (1) (2)
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.3. al 31.3.	31 300	Esenzione (1) (2)

▼M9

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.4. al 30.4.	16 500	Esenzione (1) (2)
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.5. al 31.5.2004	4 000	Esenzione (1) (2)
				dall'1.5. al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.5. al 31.5.	5 000	Esenzione (1) (2)
09.1112	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.11.2003 fino al 31.5.2004	15 000	Esenzione (1) (2)
				dall'1.11.2004 fino al 31.5.2005	28 000 (3)	Esenzione (1) (2)
				dall'1.11.2005 fino al 31.5.2006	38 000 (4)	Esenzione (1) (2)
				dall'1.11.2006 al 31.5.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5	48 000 (5)	Esenzione (1) (2)
▼M3						
09.1127	0703 10 11 0703 10 19 ex 0709 90 90	50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie *Muscari comosum*, fresche o refrigerate	dal 15.2 al 15.5.2004	8 240	Esenzione
				dal 15.2 al 15.5.2005	8 480	
				dal 15.2 al 15.5.2006	8 720	
				dal 15.2 al 15.5.2007 e per ogni periodo successivo dal 15.2 al 15.5	8 960	

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1102	0703 10 90 0703 20 00 0703 90 00		Scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	1 030 1 060 1 090 1 120	Esenzione
09.1106	ex 0704		Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavolirapa e simili prodotti commestibili del genere *Brassica*, freschi o refrigerati, esclusi i cavoli cinesi	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	515 530 545 560	Esenzione
09.1109	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	206 212 218 224	Esenzione
09.1108	0705 11 00		Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e	206 212 218 224	Esenzione

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
				per gli anni successivi		
▼M9						
09.1137	0707 00 05		Cetrioli, freschi o refrigerati	dall'1.11.2003 fino al 31.5.2004	5 429 + 85,71 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004	Esenzione (1) (6)
				dall'1.11.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5.	6 200	
▼M3						
09.1113	0707 00 90		Cetriolini, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2004	103	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	106	
				dall'1.1 al 31.12.2006	109	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	112	
09.1138	0709 10 00		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.12	500	Esenzione (1) (7)
09.1120			Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:	dall'1.1 al 31.12.2004	9 270	Esenzione
	0709 40 00		— Sedani, esclusi i sedani-rapa			
	ex 0709 51 00	90	— Funghi del genere *Agaricus*, esclusi i funghi coltivati	dall'1.1 al 31.12.2005	9 540	
	0709 59 10		— Funghi galletti o gallinacci	dall'1.1 al 31.12.2006	9 810	
	0709 59 30		— Funghi porcini	dall'1.1 al 31.12.2007 e	10 080	
	ex 0709 59 90	90	— Altri funghi, esclusi i funghi coltivati			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
	0709 70 00		— Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	per gli anni successivi		
09.1133	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.10.2003 al 20.4.2004 per ogni periodo successivo dall'1.10 al 20.4	13 276 20 000	Esenzione ([1]) ([8])
09.1143	ex 0710		Ortaggi o legumi (anche cotti in acqua o al vapore), congelati, esclusi i piselli delle sottovoci 0710 21 00 ed ex 0710 29 00 ed esclusi altri pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta* della sottovoce 0710 80 59	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	10 300 10 600 10 900 11 200	Esenzione
09.1125	0711 40 00 0711 51 00 0711 59 00 0711 90 30 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90		Cetrioli e cetriolini, funghi, tartufi, granturco dolce, cipolle, altri ortaggi o legumi (esclusi pimenti del genre *Capsicum* o del genre *Pimenta*) e miscele di ortaggi o legumi, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	618 636 654 672	Esenzione
09.1126	ex 0712		Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le cipolle della sottovoce 0712 20 00 ed escluse le olive della sottovoce ex 0712 90 90	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	2 060 2 120 2 180 2 240	Esenzione

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
▼M9						
09.1122	0805 10 10 (i) 0805 10 30 (i) 0805 10 50 (i) ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.12.2003 fino al 31.5.2004 dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12. al 31.5.	300 000 + 1 133,33 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004 306 800	Esenzione (1) (9)
09.1130	ex 0805 20 10	05	Clementine fresche	dall'1.11.2003 fino al 29.2.2004 dall'1.11.2004 al 28.2.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 28/29.2.	120 000 143 700	Esenzione (1) (10)
▼M3						
09.1145	0808 20 90		Cotogne fresche	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1128	0809 10 00 0809 20 0809 30		— Albicocche fresche — Ciliege fresche — Pesche (comprese le pesche noci) fresche	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	3 605 3 710 3 815 3 920	Esenzione (11)

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1134	0810 50 00		Kiwi freschi	dall'1.1 al 30.4.2004 dall'1.1 al 30.4.2005 dall'1.1 al 30.4.2006 dall'1.1 al 30.4.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 30.4	257,5 265 272,5 280	Esenzione
09.1140	1509 1510 00		— Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente — Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	3 605 3 710 3 815 3 920	Esenzione
09.1147	ex 2001 10 00	90	Cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	10 300 peso netto sgocciolato in t 10 600 peso netto sgocciolato in t 10 900 peso netto sgocciolato in t 11 200 peso netto sgocciolato in t	Esenzione
09.1142	2002 90		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, esclusi i pomodori interi o in pezzi	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005	2 060 2 120	Esenzione

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
				dall'1.1 al 31.12.2006	2 180	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	2 240	
09.1119	2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00		Piselli (Pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	dall'1.1 al 31.12.2004	10 815	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	11 130	
				dall'1.1 al 31.12.2006	11 445	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	11 760	
09.1144	2008 50 61 2008 50 69		Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	dall'1.1 al 31.12.2004	10 300	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	10 600	
				dall'1.1 al 31.12.2006	10 900	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	11 200	
09.1146	2008 50 71 2008 50 79		Albicocche, altrimente preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	dall'1.1 al 31.12.2004	5 150	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	5 300	
				dall'1.1 al 31.12.2006	5 450	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	5 600	

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1105	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	10 300 10 600 10 900 11 200	Esenzione
09.1148	2008 50 99 ex 2008 70 98	 21	Albicocche, altrimente preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole, né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore ad 4,5 kg Mezze pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	7 416 7 632 7 848 8 064	Esenzione
09.1149	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, con aggiunta di zuccheri, ma senza aggiunta di alcole	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	103 106 109 112	Esenzione

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1123	2009 11 2009 12 00 2009 19		Succhi di arancia	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	51 500 53 000 54 500 56 000	Esenzione (1)
09.1192	2009 21 00 2009 29		Succhi di pompelmo o di pomelo	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	1 030 1 060 1 090 1 120	Esenzione (1)
09.1131	2204 10 19 2204 10 99 2204 21 10 2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98	 72 79 80 10 72 79 80 10 30 10 30	Vini spumanti, altri Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	98 056 hl 100 912 hl 103 768 hl 106 624 hl	Esenzione

▼M3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
	ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65	10				
	ex 2204 29 75 2204 29 83	10				
	ex 2204 29 84	10 30				
	ex 2204 29 94	10 30				
	ex 2204 29 98	10 30				
	ex 2204 29 99	10				
09.1107	ex 2204 21 79	72	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour e Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12.2004	57 680 hl	Esenzione
	ex 2204 21 80	72				
	ex 2204 21 83	72		dall'1.1 al 31.12.2005	59 360 hl	
	ex 2204 21 84	72		dall'1.1 al 31.12.2006	61 040 hl	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	62 720 hl	

▼M9

09.1150			Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.6. al 30.6.2004	51,5	Esenzione
	0603 10 10		— Rose			
	0603 10 20		— Garofani			
	0603 10 40		— Gladioli			
	0603 10 50		— Crisantemi			
				dall'1.6. al 30.6.2005	53	
				dall'1.6. al 30.6.2006	54,5	
				dall'1.6. al 30.6.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.6. al 30.6.	56	

▼M9

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1118	0810 10 00		Fragole, fresche	dall'1.4. al 30.4.	100	Esenzione

▼M3

(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(2) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 461 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

►M9 (3) Questo volume contingentale viene ridotto a 8 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1° ottobre 2003 e il 31 maggio 2004 supera il volume di 191 900 tonnellate peso netto.

(4) Questo volume contingentale viene ridotto a 18 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1° ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 supera l'importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d'ordine 09.1104 applicabili tra il 1° ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d'ordine 09.1112 applicabile tra il 1° novembre 2004 e il 31 maggio 2005. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell'1 %.

(5) Questo volume contingentale viene ridotto a 28 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1° ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 supera l'importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d'ordine 09.1104 applicabili tra il 1° ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d'ordine 09.1112 applicabile tra il 1° novembre 2005 e il 31 maggio 2006. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell'1 %. Tali disposizioni si applicheranno al volume di ciascun contingente tariffario supplementare previsto successivamente e applicabile dal 1° novembre al 31 maggio. ◄

(6) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 449 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(7) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 571 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(8) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a:

— 424 EUR/t dal 1° ottobre al 31 gennaio e dal 1° al 20 aprile, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco,
— durante il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo si applica il prezzo d'entrata OMC de 413 EUR/t che è più favorevole del prezzo d'entrata concordato.

Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(9) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(10) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 484 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

▼M3

(11) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. escluse le importazioni di ciliege fresche dal 1º al 20 maggio, per le quali l'esenzione si applica ugualmente al dazio minimo specifico.

►M9 (i) A decorrere dal 1º gennaio 2005 i codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50 saranno sostituiti dal codice 0805 10 20. ◄

▼M9

PARTE B: **Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0105	0705 19 00 0705 29 00 0706	— Lattughe (*Lactuca sativa*), fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe a cappuccio — Cicorie (*Cichorium* spp.), fresche o refrigerate, diverse dalle cicorie Witloof — Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	dall'1.5. al 31.12.2004	2 060	Esenzione
			dall'1.1. al 31.12.2005	3 180	
			dall'1.1. al 31.12.2006	3 270	
			per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	3 360	

ALLEGATO III

TUNISIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: **Contingenti tariffari**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1218	0409 00 00		Miele naturale	dall'1.1 al 31.12	50	Esenzione
09.1211	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	1 000 (1)	Esenzione
09.1213	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	16 800 (1)	Esenzione
09.1219	0711 20 10		Olive, temporaneamente conservate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (2)	dall'1.1 al 31.12	10	Esenzione
09.1207	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	 10	Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	35 123 (1)	Esenzione (3)
09.1201	ex 1604 13 11 ex 1604 13 19 ex 1604 20 50	20 20 10	Preparazione conserve di sardine, della specie Sardina pilchardus	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1215	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 %	dall'1.1 al 31.12	2 500 (4)	Esenzione
09.1220	2003 20 00		Tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	5	Esenzione
09.1203	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	5 160	Esenzione

▼B

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1217	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1205	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	73 73 73 73	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: ►C1 Coteaux de Tebourba ◄, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	56 000 hl	Esenzione
09.1209	2204 10 19 2204 10 99 2204 21 10 2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65 ex 2204 29 75 2204 29 83 ex 2204 29 84 ex 2204 29 94 	 Altri vini di uve fresche 73 79 80 10 73 79 80 10 30 10 30 10 10 10 30 10 30	Vini spumanti, altri	dall'1.1 al 31.12	179 200 hl	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
	ex 2204 29 98 ex 2204 29 99	10 30 10				

(1) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato dal 1º gennaio 2002 al 1º gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71 e successive modifiche].

(3) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(4) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato fino a 2 875 tonnellate a decorrere dall'1.1.2002, a 3 250 tonnellate dall'1.1.2003, a 3 625 tonnllate dall'1.1.2004 e a 4 000 tonnllate dall'1.1.2005.

PARTE B: **Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Desginazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0110	0802 11 90 0802 12 90		Mandorle, diverse dalle mandorle amare, anche sgusciate o decorticate	dall'1.1 al 31.12	1 120 (1)	Esenzione
18.0125	ex 0805 10 80	90	Arance, diverse da quelle fresche	dall'1.1 al 31.12	1 680 (1)	Esenzione
18.0145	0809 10 00		Albicocche, fresche	dall'1.1 al 31.12	2 240 (1)	Esenzione (2)

(1) Il volume di questo quantitativo di riferimento sarà aumentato dal 1º gennaio 2002 al 1º gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.

(2) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

▼M4

ALLEGATO IV

EGITTO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	►C3 Volume del contingente (peso netto in t) ◄	Dazio contingentale
09.1700	0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantine, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212	dall'1.1 al 31.12	500 (1)	Esenzione
09.1702	0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):	dall'1.1 al 31.12	2 000 (1)	Esenzione
09.1704	0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 15.4.2004	1 615,385	Esenzione
			per ogni periodo successivo dall'1.10 al 15.4	3 000	
		di cui		di cui	
09.1706	0603 10 80	Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 15.4.2004	538,462	Esenzione
			per ogni periodo successivo dall'1.10 al 15.4	1 000	
09.1708	0604 99 90	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, tinti, essiccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	500 (1)	Esenzione

▼M4

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	►C3 Volume del contingente (peso netto in t) ◄	Dazio contingentale
09.1705	ex 0701 90 50	Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3.2004	130 000	Esenzione
			dall'1.1 al 31.3.2005	190 000	
			dall'1.1 al 31.3.2006 e dall'1.1 al 31.3 degli anni successivi	250 000	
▼M6 09.1710	0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	dall'1.2 al 15.6.2004	15 000 +313,64 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 15.6.2004	Esenzione
			dall'1.1.-15.6	16 150 (1)	
▼M4 09.1712	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	dall'1.2 al 15.6	3 000 (1)	Esenzione
09.1713	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 15.4.2004	954,545	Esenzione (2)
			per ogni periodo successivo dall'1.11 al 15.4	1 500 (3)	
09.1714	0705 11 00	Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3.2004	300	Esenzione (2)
			per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.3	500 (4)	
09.1715	0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4	500 (1)	Esenzione
09.1716	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 28/29.2	500 (1)	Esenzione (2)

▼M4

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	►C3 Volume del contingente (peso netto in t) ◄	Dazio contingentale
09.1717	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4.2004 dall'1.11.2004 al 30.4.2005 dall'1.11.2005 al 30.4.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 30.4	10 000 17 500 20 000	Esenzione (2)
09.1718	ex 0710 ►C3 ex 0711 ◄	Ortaggi o legumi congelati e ortaggi o legumi temporaneamente conservati esclusi il granturco dolce delle sottovoci 0710 40 00 e 0711 90 30 ed esclusi i funghi del genere *Agaricus* delle sottovoci 0710 80 61 e 0711 51 00	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1. al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 e per gli anni successivi	1 000 2 000 3 000	Esenzione
09.1719	0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	dall'1.1. al 31.12.2004 per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	16 000 + 366,67 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.12.2004 16 550 (ii)	Esenzione
09.1720	0714 20	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets	dall'1.1 al 31.12	3 000 (1)	Esenzione
09.1707	0805 10	Arance, fresche o secche	dall'1.1 al 30.6.2004 dall'1.7.2004 al 30.6.2005	25 000 + 1 336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 30.6.2004 63 020	Esenzione (2)

▼M6

▼M6

▼M4

▼M6

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	►C3 Volume del contingente (peso netto in t) ◄	Dazio contingentale
			dall'1.7.2005 al 30.6.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.7. al 30.6	68 020	
		di cui:		di cui:	
09.1711	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50	Arance dolci, fresche	dall'1.1 al 31.5.2004	25 000 + 1 336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.5.2004 ([5])	Esenzione ([6])
			dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.5	34 000 ([5])	
09.1721	0807 19 00	Altri meloni, freschi	dall'1.1 al 31.5.2004	666,667 + 23,33 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.5.2004	Esenzione
			per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5	1 175 ([7])	

▼M4

09.1722	0808 20	Pere e cotogne, fresche	dall'1.1 al 31.12	500 ([1])	Esenzione ([2])
09.1723	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche	dal 15.3 al 31.5	500 ([1])	Esenzione ([2])
09.1724	0809 40	Prugne e prugnole, fresche	dal 15.4 al 31.5	500 ([1])	Esenzione ([2])

▼M6

09.1725	0810 10 00	Fragole fresche	dall'1.1 al 31.3.2004	250	Esenzione
			dall'1.10.2004 al 31.3.2005	1 205	
			dall'1.10.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo	1 705	

▼M6

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	►C3 Volume del contingente (peso netto in t) ◄	Dazio contingentale
			successivo dall'1.10 al 31.3		
▼M4 09.1726	0811 0812	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, o temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1. al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 e per gli anni successivi	1 000 2 000 3 000	Esenzione (2)
09.1727	1515 50 11	Olio di sesamo, greggio, destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (8)	dall'1.1 al 31.12	1 000 (1)	Esenzione
09.1728	1515 90	Altri grassi e oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio di lino, dall'olio di granturco, dall'olio di ricino, dall'olio di tung e dall'olio di sesamo e loro frazioni	dall'1.1 al 31.12	500 (1)	Esenzione
09.1729	1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	dall'1.1 al 31.12	350 000 (1)	Esenzione
09.1730	2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	dall'1.1 al 31.12	1 000 (1)	Esenzione (2)
09.1771	2008 11	Arachidi, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	dall'1.1 al 31.12	3 000 (1)	Esenzione
▼M6 09.1772	2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	dall'1.1 al 31.12.2004	1 000 + 33,33 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.12.2004	Esenzione (2)

▼M6

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	►C3 Volume del contingente (peso netto in t) ◄	Dazio contingentale
			per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 050 (iii)	
09.1779	ex 0701 90 50	Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.5 al 30.6.2004 dall'1.4 al 30.6.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.4 al 30.6	1 166,66 1 750	Esenzione

▼M4

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente.

(2) L'esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.

(3) A decorrere dal 1° novembre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 1 500 tonnellate/peso netto.

(4) A decorrere dal 1° novembre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 500 tonnellate/peso netto.

(5) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 246 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto. Se il prezzo d'entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(6) Nel quadro di questo contingente tariffario, esenzione dal dazio ad valorem.

►M6 (7) A decorrere dal 15 ottobre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dal periodo contingentale precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1 175 tonnellate peso netto. ◄

(8) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

►M6 (i) A decorrere dal 1° gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16 150 tonnellate peso netto.

(ii) A decorrere dal 1° gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16 550 tonnellate peso netto.

(iii) A decorrere dal 1° gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1 050 tonnellate peso netto. ◄

ALLEGATO V

GIORDANIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (tonnellate)	Dazio contingentale
09.1151	0602 40		Rosai, anche innestati	Dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1152	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	Dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1153	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	Dall'1.1 al 31.3	1 000	Esenzione
09.1154	0705 11 00		Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	Dall'1.11 al 31.3	200	Esenzione
09.1155	0709 20 00		Asparagi, freschi o refrigerate	Dall'1.10 al 31.3	100	Esenzione
09.1156	ex 0805 20 50	07	Mandarini, freschi	Dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione (1)
09.1157	ex 0805 50 10	10	Lumoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	Dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione (1)
09.1158	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.1 al 31.3	100	Esenzione
09.1159	ex 2001 ex 2004 ex 2005		Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, diversi dai prodotti delle sottovoci 2001 90 30, 2001 90 40 e 2001 90 50 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 e diversi dai prodotti delle sottovoci 2004 10 91 e 2004 90 10 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati,	Dall'1.1 al 31.12	1 000 (2)	Esenzione

▼M1

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (tonnellate)	Dazio contingentale
			diversi dai prodotti della voce 2006 e diversi dai prodotti delle sottovoci 2005 20 10, 2005 60 00 e 2005 80 00			
09.1161	2007 ex 2008 ex 2009		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, diverse dai prodotti delle sottovoci 2008 11 10, 2008 40, 2008 70, 2008 91 00, 2008 99 85 e 2008 99 91 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, diversi dai prodotti delle sottovoci 2009 11, 2009 12 00, 2009 19, 2009 21 00, 2009 29, 2009 31 e 2009 39	Dall'1.1 al 31.12	1 000 (2)	Esenzione (1)
09.1162	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore a 12 %	Dall'1.1 al 31.12	4 000, aventi tenore, in peso, di sostanza secca del 28-30 % (2) (3)	Esenzione

(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(2) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato ogni anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 1º gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.

(3) Per la gestione di questo contingente tariffario comunitario, all'importazione di quantità di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28-30 %, si applicano i seguenti coefficienti:

Tenore in peso di sostanza secca		Coefficienti
uguale o superiore a:	ma inferiore a:	
12	14	0,44828
14	16	0,51724
16	18	0,58621
18	20	0,65517
20	22	0,72414
22	24	0,7931
24	26	0,86207
26	28	0,93103

▼M1

Tenore in peso di sostanza secca		Coefficienti
uguale o superiore a:	ma inferiore a:	
28	30	1
30	32	1,06897
32	34	1,13793
34	36	1,20689
36	38	1,27586
38	40	1,34483
40	42	1,41379
42	93	1,44828
93	100	3,32759

ALLEGATO VI

SIRIA

Quantitativo di riferimento

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'odine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0080	0712 20 00		Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	dall'1.1 al 31.12	840	Esenzione

ALLEGATO VIa

LIBANO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1171	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.5	10 000 (1)	Esenzione
09.1172	ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	10	Patate di primizia e cosiddette «patate primaticce», fresche o refrigerate	dall'1.6 al 31.7	20 000 (2)	Esenzione
09.1173	ex 0701 90 90	10	Cosiddette «patate primaticce», fresche o refrigerate	dall'1.10 al 31.12	20 000 (2)	Esenzione
09.1174	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	5 000 (1)	Esenzione (3)
09.1175	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati (4)	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione (3)
09.1176	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati (4)	dall'1.1 al 31.12	3 000	40 % del dazio doganale della NPF (3)
09.1177	0709 90 31		Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5)	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1178	►C2 0711 - 20 10 ◄		►C2 Olive temporaneamente conservate destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5) ◄	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1179	ex 0806 10 10	91, 99	Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (*Vitis viniferal* cv.)	dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7	6 000	Esenzione (3)
09.1180	ex 0806 10 10	91, 99	Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (*Vitis viniferal* cv.)	dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7	4 000	40 % del dazio doganale della NPF (3)

▼M2

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1181	0808 10		Mele, fresche	dall'1.1 al 31.12	10 000	Esenzione (3)
09.1182	0809 10 00		Albicocche, fresche	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione (3)
09.1183	0809 20		Ciliege, fresche	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione (3)
09.1184	0809 30		Pesche, comprese le pesche noci, fresche	dall'1.1 al 31.12	2 000 (6)	Esenzione (3)
09.1185	0809 40		Prugne e prugnole, fresche	dall'1.5 al 31.8	5 000	Esenzione (3)
09.1186	1509 10 1510 00 10		Olio d'oliva (7)	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1187	2002		Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione

(1) Dal 1º gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 1 000 t.

(2) Dal 1º gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 2 000 t.

(3) La concessione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.

(4) Tutta immissione in libera pratica di aglio è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 9 a 11 del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11)].

(5) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(6) Dal 1º gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 500 t.

(7) La concessione si applica alle importazioni di olio d'oliva non trattato, interamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente dal Libano nella Comunità.

▼M5

ALLEGATO VII

ISRAELE

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PARTE A: **Contingenti tariffari**

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1302	0404 10		Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	dall'1.1 al 31.12	800 ([1])	Esenzione
▼M8 09.1306	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1. al 31.12.2004	20 085 + 206 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.12.2004	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	20 988	
				dall'1.1. al 31.12.2006	21 582	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	22 176	
▼M5 09.1341	0603 10 80		Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.11.2003 al 15.4.2004	6 273	Esenzione
				dall'1.11.2004 al 15.4.2005	7 210	

▼M5

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
				dall'1.11.2005 al 15.4.2006	7 420	
				dall'1.11.2006 al 15.4.2007	7 630	
				dall'1.11.2007 al 15.4.2008 e per i periodi successivi dall'1.11 al 15.4	7 840	
09.1351	0603 90 00		Fiori e boccioli di fiori, recisi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	100 (1)	Esenzione
09.1309	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	30 000 (1)	Esenzione
	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati:			
09.1304		07	— Pomodori ciliegia	dall'1.1 al 31.12	9 000 (1)	Esenzione (2)
09.1342		99	— Altri	dall'1.1 al 31.12	1 000 (1)	Esenzione (2)
09.1305	0703 90 00		Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	1 500 (1)	Esenzione
09.1335	0703 10 11 0703 10 19 ex 0709 90 90	 50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie *Muscari comosum*, fresche o refrigerate	dall'15.2 al 15.5	1 500 (1)	Esenzione
09.1311	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.11.2003 al 31.3.2004	1 198	Esenzione
				dall'1.11.2004 al 31.3.2005	1 287,5	
				dall'1.11.2005 al 31.3.2006	1 325	

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
				dall'1.11.2006 al 31.3.2007	1 362,5	
				dall'1.11.2007 al 31.3.2008 e per i periodi successivi dall'1.11 al 31.3	1 400	
09.1313	0705 11 00		Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	dall'1.11.2003 al 31.3.2004	336	Esenzione (2)
				dall'1.11.2004 al 31.3.2005	346,08	
				dall'1.11.2005 al 31.3.2006	356,16	
				dall'1.11.2006 al 31.3.2007	366,24	
				dall'1.11.2007 al 31.3.2008 e per i periodi successivi dall'1.11 al 31.3	376,32	
09.1317	ex 0706 10 00	10	Carote, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 30.4	6 832 (1)	Esenzione
09.1308	0706 90 90		Barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, ravanelli e simili radici commestibili, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.12	2 000 (1)	Esenzione
09.1321	ex 0709 40 00	10	Sedani (*Apium graveolens*, var. *dulce*), freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4	13 000 (1)	Esenzione

▼M5

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
▼M8 09.1303	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1. al 31.12.2004	15 450 + 274,67 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.12.2004	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	16 324	
				dall'1.1. al 31.12.2006	16 786	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	17 248	
09.1310	0709 90 60		Granturco dolce, fresco o refrigerato	dall'1.1. al 31.12.	1 500 (1)	Esenzione
▼M5 09.1312	ex 0709 90 90	10, 20, 30, 40, 60, 90	Altri ortaggi o legumi freschi o refrigerati, escluse le cipolle selvatiche della specie *Muscari comosum*	dall'1.1 al 31.12	2 000 (1)	Esenzione
09.1353	0710 40 00 2004 90 10		Granturco dolce, congelato	dall'1.1 al 31.12	10 600	70 % del dazio specifico
09.1354	0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00		Granturco dolce, non congelato	dall'1.1 al 31.12	5 400	70 % del dazio specifico
09.1314	0711 90 50		Cipolle temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	dall'1.1 al 31.12	300 (1)	Esenzione

▼M5

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1316	0712 90 30 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati Polvere di pomodoro con un tenore di estratto secco superiore al 30 % in peso, preparata o conservata ma non nell'aceto o nell'acido acetico	dall'1.1 al 31.12	700 (1)	Esenzione

▼M8

09.1318	0712 90 50		Carote secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	dall'1.1. al 31.12.2004	103 + 54,93 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.12.2004	Esenzione
	0712 90 90		Altri ortaggi e legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	dall'1.1. al 31.12.2005	190,8	
	0910 40 19		Timo tritato o polverizzato	dall'1.1. al 31.12.2006	196,2	
	0910 40 90 0910 91 90 0910 99 99		Foglie di alloro Miscugli di spezie di generi diversi, tritati o polverizzati Altre spezie, tritate o polverizzate	dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	201,6	

▼M5

09.1323	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	 10	Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	200 000 (1)	Esenzione (2) (3)
09.1325	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 07, 37 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangere e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	21 000 (1)	Esenzione (2)

▼M5

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1345	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 07, 37 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangere e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dal 15.3 al 30.9	14 000 (1)	Esenzione (2)
09.1315	ex 0805 50 10	10	Limoni freschi	dall'1.1 al 31.12	7 700 (1)	Esenzione (2)
09.1346	ex 0805 50 90	11, 19	Limette fresche	dall'1.1 al 31.12	1 000 (1)	Esenzione
09.1327	0807 11 00		Cocomeri, freschi	dall'1.4 al 15.6	9 400 (1)	Esenzione
▼M8						
09.1329	0807 19 00		Altri meloni, freschi	dall'1.11.2003 al 31.5.2004	11 400 + 14,29 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.5.2004	Esenzione
				dal 15.9.2004 al 31.5.2005	11 845	
				dal 15.9.2005 al 31.5.2006	12 190	
				dal 15.9.2006 al 31.5.2007	12 535	
				dal 15.9.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.9. al 31.5.	12 880	

▼M8

▼M5

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1339	0810 10 00		Fragole, fresche	dall'1.11.2003 al 31.3.2004	2 600	Esenzione
				dall'1.11.2004 al 31.3.2005	2 678	
				dall'1.11.2005 al 31.3.2006	2 756	
				dall'1.11.2006 al 31.3.2007	2 834	
				dall'1.11.2007 al 31.3.2008 e per i periodi successivi dall'1.11 al 31.3	2 912	
09.1320	0810 90 95		Altre frutta fresche	dall'1.1 al 31.12	500 (1)	Esenzione
09.1337	ex 0812 90 20	10	Arance tritate, provvisoriamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	dall'1.1 al 31.12	10 000 (1)	Esenzione
09.1322	0910 40 13		Timo, non tritato né polverizzato, escluso il serpillo	dall'1.1 al 31.12	200 (1)	Esenzione
09.1324	1602 31		Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di tacchino	dall'1.1 al 31.12	2 250 (1)	Esenzione
09.1355	1704 90 30		Cioccolato bianco	dall'1.1 al 31.12	100	70 % del dazio specifico
09.1356	1806		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	dall'1.1 al 31.12	2 500	85 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo

▼M5

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1357	ex 1901 10 00 ex 1901 90 99 ex 2106 10 80 ex 2106 90 98	22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 14, 20, 52, 56, 80, 84 20 23, 27, 33, 37, 43, 47	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, contenenti latte e prodotti lattiero-caseari	dall'1.1 al 31.12	100	70 % dell'elemento agricolo
09.1358	1904		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	dall'1.1 al 31.12	200	70 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
09.1359	1905		Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	dall'1.1 al 31.12	3 200	70 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
09.1326	2001 10 00		Cetrioli e cetriolini preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	dall'1.1 al 31.12	200 (1)	Esenzione
09.1307	2002 10 10		Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	3 500 (1)	Esenzione
09.1328	ex 2004 90 98 ex 0710 80 95	20 40	Carote preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate, esclusi i prodotti della voce 2 006 Carote, anche cotte, in acqua o al vapore, congelate	dall'1.1 al 31.12	2 000 (1)	Esenzione
09.1330	2005 90 80		Altri ortaggi o legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	dall'1.1 al 31.12	1 300 (1)	Esenzione

▼M5

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1332	ex 2008 30 59	30	Segmenti di arance	dall'1.1 al 31.12	1 000 (1)	Esenzione
09.1334	ex 2008 30 59	41, 49	Arance, esclusi i segmenti di arance e le arance tritate	dall'1.1 al 31.12	1 000 (1)	Esenzione
09.1349	ex 2008 40 71 ex 2008 50 71 ex 2008 70 71 ex 2008 92 74 ex 2008 92 78 ex 2008 99 67	10 10 10 13 30 30	Fette di mela, pera, albicocca o pesca e miscugli di frutta, fritti in olio	dall'1.1 al 31.12	100 (1)	Esenzione
09.1301	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	180 (1)	Esenzione
09.1350	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri	dall'1.1 al 31.12	250 (1)	Esenzione
09.1331	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 12 00 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 98		Succhi di arancia di cui:	dall'1.1 al 31.12	46 000 (1)	Esenzione (2)

▼M5

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1333	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 12 00 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 98	10 10 10 11, 19 92, 94 10 11, 19 11, 19 11, 19 11, 19	Succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	19 000 (1)	Esenzione (2)
09.1319	2009 50		Succhi di pomodoro	dall'1.1 al 31.12	10 200 (1)	Esenzione
09.1336	2009 61 2009 69		Succhi di uva, compresi i mosti di uva	dall'1.1 al 31.12	2 000 (1)	Esenzione
09.1338	ex 2009 80 97	11, 91	Succhi di guaiava, di un valore Brix non superiore a 67, senza zuccheri addizionati	dall'1.1 al 31.12	100 (1)	Esenzione
09.1340	ex 2009 80 99	11, 91	Succhi di fichi d'India, di un valore Brix non superiore a 67, senza zuccheri addizionati	dall'1.1 al 31.12	100 (1)	Esenzione

▼M8

09.1360	ex 2009 90 59	30	Miscugli di succhi di agrumi con succhi di frutta tropicale e miscugli di succhi di agrumi, di valore Brix inferiore o uguale a 67, di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, senza zuccheri addizionati	dall'1.1. al 31.12.2004	1 545 + 892,67 di aumento del peso netto dall'1.5. to 31.12.2004	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	2 968	
				dall'1.1. al 31.12.2006	3 052	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	3 136	

▼M8

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
09.1352	2204 21 10		Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1. al 31.12.2004	3 718,3 hl + 103 di aumento dall'1.5. al 31.12.2004	Esenzione
	ex 2204 21 79	79,80		dall'1.1. al 31.12.2005	3 985,6 hl	
	ex 2204 21 80	79, 80		dall'1.1. al 31.12.2006	4 098,4 hl	
	ex 2204 21 83 (ii) ex 2204 21 84 (iii) ex 2204 21 94 ex 2204 21 98	10, 79, 80 10, 79, 80 10, 30 (iv) 10, 30 (iv)		dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	4 211,2 hl	
	ex 2204 21 99	10				
09.1361	0105 12 00		Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g	dall'1.5. al 31.12.2004	79 653 pezzi	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	122 960 pezzi	
				dall'1.1. al 31.12.2006	126 440 pezzi	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	129 920 pezzi	
09.1362	0407 00		Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	dall'1.5. al 31.12.2004	357 067 pezzi	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	551 200 pezzi	
				dall'1.1. al 31.12.2006	566 800 pezzi	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni	582 400 pezzi	

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
				periodo successivo dall'1.1. al 31.12.		
09.1363	0604 99 90		Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.5. al 31.12.2004	6,87	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	10,6	
				dall'1.1. al 31.12.2006	10,9	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	11,2	
09.1364	0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.5. al 30.6.2004	103	Esenzione
				dall'1.1. al 30.6.2005	318	
				dall'1.1. al 30.6.2006	327	
				dall'1.1. al 30.6.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 30.6.	336	
09.1365	ex 2004 90 98	12 19 (i) 30 80	Altri ortaggi e legumi e miscele di ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi sedani rapa o carote	dall'1.5. al 31.12.2004	103	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	159	
				dall'1.1. al 31.12.2006	163,5	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni	168	

▼M8

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingentale
				periodo successivo dall'1.1. al 31.12.		
09.1366	2009 80 89		Altri succhi di un solo tipo di frutta o di ortaggi e legumi, di valore Brix inferiore o uguale a 67, di valore inferiore o pari a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %, diversi dai succhi di pera o di frutta tropicale	dall'1.5. al 31.12.2004	240,33	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	371	
				dall'1.1. al 31.12.2006	381,5	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	392	

▼M5

(1) Questo volume contingentale sarà incrementato annualmente tra il 1º gennaio 2004 e il 1º gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

(2) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(3) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, per il periodo 1º dicembre–31 maggio, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e Israele. Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

►M8 (i) A decorrere dal 1º gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 12 e 19 saranno sostituite con la suddivisione 10. ◄

►M8 (ii) A decorrere dal 1º gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.

(iii) A decorrere dal 1º gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.

(iv) A decorrere dal 1º gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20. ◄

▼M5

PARTE B: **Quantitativi di riferimento**

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0060	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'1.12.2003 al 30.4.2004	1 440	Esenzione
				dall'1.12.2004 al 30.4.2005	1 483	
				dall'1.12.2005 al 30.4.2006	1 526	
				dall'1.12.2006 al 30.4.2007	1 570	
				dall'1.12.2007 al 30.4.2008 e per i periodi successivi dall'1.12 al 30.4	1 613	
18.0120	0804 40 00		Avocadi, freschi o secchi	dall'1.1 al 31.12	37 200 (1)	Esenzione
18.0150	0810 50 00		Kiwi, freschi	dall'1.1 al 30.4	240 (1)	Esenzione
18.0160	ex 0812 90 99	11, 20	Altri agrumi esclusi arance, tritati, provvisoriamente conservati	dall'1.1 al 31.12	1 320 (1)	Esenzione
18.0190	2008 30 51 2008 30 71		Segmenti di pompelmi e di pomeli	dall'1.1 al 31.12	16 440 (1)	Esenzione
18.0215	ex 2008 30 79	11, 19	Pompelmi e pomeli, non in segmenti	dall'1.1 al 31.12	2 400 (1)	Esenzione
18.0220	ex 2008 30 90	07, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 89, 91, 92, 93	Pompelmi e pomeli, polpe di agrumi e agrumi finemente tritati	dall'1.1 al 31.12	8 480 (1)	Esenzione

▼M5

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0240	2009 21 00 2009 29 11 2009 29 19 2009 29 99		Succhi di pompelmo o di pomeli	dall'1.1 al 31.12	34 440 (1)	Esenzione (2)

(1) Questo volume del quantitativo di riferimento sarà incrementato annualmente tra il 1º gennaio 2004 e il 1º gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

(2) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

ALLEGATO VIII

CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.1383	0409 00 00	Miele naturale	dall'1.1 al 31.12.2005	500	Esenzione
			dall'1.1 al 31.12.2006	750	
			dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 000	
09.1382	0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12.2005	2 000	Esenzione
			dall'1.1 al 31.12.2006	2 250	
			dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 500	
09.1384	0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00	Funghi, orecchie di Giuda (*Auricularia spp.*), tremelle (*Tremella spp.*) e tartufi, secchi	dall'1.1 al 31.12	500	Esenzione
09.1385	0806 10 10	Uve da tavola fresche	dall'1.2 al 14.7.2005	1 000	Esenzione
			dall'1.2 al 14.7.2006	1 500	
			dall'1.2 al 14.7.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.2 al 14.7	2 000	
09.1381	0810 10 00	Fragole fresche	dall'1.11.2004 al 31.3.2005	1 680	Esenzione
			dall'1.11.2005 al 31.3.2006	2 500	
			dall'1.11.2006 al 31.3 2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.3	3 000	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.1386	1509 10	Olio d'oliva vergine	dall'1.1 al 31.12.2005	2 000	Esenzione
			dall'1.1 al 31.12.2006	2 500	
			dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	3 000	

PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0310	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.12.2004 al 31.3.2005	1 750	Esenzione (1)
				dall'1.12.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.3	2 000	
18.0320	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'15.1 al 30.4	3 000	Esenzione
18.0330	ex 0709 60 0709 60 10 0709 60 99		Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, freschi o refrigerati: Peperoni Altro	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
18.0340	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.12 al 28/29.2	300	Esenzione (1)
18.0350	0805 10 20 ex 0805 10 80	 10	Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	25 000	Esenzione (1)
18.0360	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 07, 37 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	500	Esenzione (1)
18.0370	ex 0805 50 10	10	Limoni (*Citrus limon, Citrus limonum*), freschi	dall'1.1 al 31.12	800	Esenzione (1)

▼M7

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0380	0807 19 00		Meloni (esclusi i cocomeri), freschi	dall'1.11 al 31.5	10 000	Esenzione

([1]) L'esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.

ALLEGATO IX

TURCHIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.0211	0703 10 11 0703 10 19		Cipolle, fresche o refrigerate	dal 16.5 al 14.2	2 000	Esenzione
09.0213	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'1.5 al 14.1	1 000	Esenzione
09.0215	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.3 al 30.11	500	Esenzione (1)
09.0217 (2)	0807 11 00		Cocomeri, freschi	dal 16.6 al 31.3	14 000	Esenzione
09.0219			Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
	0811 10 11		Fragole			
	0811 20 11		Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina			
	0811 90 19		Altri			
09.0221			Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:	dall' 1.1 al 31.12	8 000	Esenzione
	2002 10		Interi o in pezzi			
	2002 90 11 2002 90 19		Altri, aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %			
09.0207 (2)	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore a 12 %	dall'1.1 al 30.6	15 000, aventi tenore, in peso, di sostanza secca del 28-30 % (3)	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.0209 (2)	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore a 12 %	dall'1.7 al 31.12	15 000, aventi tenore, in peso, di sostanza secca del 28-30 % (3)	Esenzione
09.0223	2007 91 30		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura, preparazioni di agrumi aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.0225	2007 99 39		Altre preparazioni di frutta aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.0203	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	600	Esenzione

(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(2) Sospeso dal regolamento (CE) n. 1506/98 (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

(3) Per la gestione dei contingenti tariffari comunitari i coefficienti seguenti sono applicati all'importazione di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28-30 %:

Tenore in peso di sostanza secca		Coefficienti
uguale o superiore a:	ma inferiore a:	
12	14	0,44828
14	16	0,51724
16	18	0,58621
18	20	0,65517
20	22	0,72414
22	24	0,7931
24	26	0,86207
26	28	0,93103
28	30	1
30	32	1,06897
32	34	1,13793
34	36	1,20689
36	38	1,27586
38	40	1,34483
40	42	1,41379
42	93	1,44828

▼B

Tenore in peso di sostanza secca		Coefficienti
uguale o superiore a:	ma inferiore a:	
93	100	3,32759

▼M6

▼B

ALLEGATO XII

Certificato di denominazione di origine di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1. Esportatore, (nome, indirizzo completo, paese)	2. Numero	00000
	3. Nome dell'autorità che garantisce la denominazione d'origine	
4. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	5. **CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE D'ORIGINE**	
6. Mezzo di trasporto	7. Denominazione d'origine	
8. Luogo di scarico		
9. Marche e numeri — numero e natura dei colli	10. Peso lordo	11. Litri
12. Litri (in lettere)		
13. Visto dell'organismo emittente		
14. Timbro doganale	(Vedi traduzione al n. 15)	
15. Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è vino prodotto nella zona di ..... ed è riconosciuto, secondo la legge algerina/marocchina/tunisina, come avente diritto alla denominazione di origine «.....». L'alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica.		
16. (1)		

(1) Spazio riservato per dettagli ulteriori forniti nel paese esportatore.

▼B

ALLEGATO XIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

PARTE A

Regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 2
Articolo 4	Articolo 4, paragrafi 1 e 3
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 9
Allegato I	Allegato IX
Allegato II	Allegato VII — parte A
Allegato III	Allegato V — parte A
Allegato IV	Allegato II — parte A
Allegato V	Allegato XI — parte A
Allegato VI	Allegato IV — parte A
Allegato VII	Allegato III — parte A
Allegato VIII	Allegato I
Allegato IX	Allegato X — parte A
Allegato X	Allegato VIII — parte A
Allegato XI	Allegato XII

PARTE B

Regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio	Presente regolamento
Articolo 2	Articoli 1 e 4, paragrafo 3
Articolo 3	Articolo 5
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 7
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafi 3 e 4
Articolo 6	Articolo 9
Allegato	Allegato VI e parte B degli allegati II-V, VII, VIII, X e XI